



Repertorio n. 931

Raccolta n. 610

-----VERBALE D'ASSEMBLEA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----IL VENTISETTE APRILE DUEMILADICIASSETTE-----

-----27 - 04 - 2017 ALLE ORE 10,00-----

In Modena, in Largo Garibaldi n.24, dinanzi a me Dr. ALLEGRA LANDINI, Notaio in Castelfranco Emilia (MO), appartenente al Distretto Notarile di Modena, è presente il Signor:-----

BELLINI CARLO nato a Modena il 29 aprile 1963, domiciliato ai fini della carica presso la sede della Società di cui infra che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società:-----

"NONAGINTA SRL" società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Nonantola (MO), Via Marconi 11, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola, con sede in Nonantola (MO), codice fiscale 00237070362) iscritta nel Registro delle Imprese di Modena al numero e codice fiscale 03069300360 ed al numero REA MO - 355325.-----

Registrato a:
Modena
il 12/05/2017
n. 6801
Serie 1T
Euro 356,00

Isritto nel Registro
Imprese di:
MODENA
11/05/2017
Prot.N.23070/2017

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea dei soci della Società per discutere e deliberare sul seguente -----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1) Adeguamento del vigente statuto della società interamente partecipata Nonaginta srl alle disposizioni del D.lgs. 175/2016.-----

Il Comparsente mi richiede di assistere alla presente assemblea redigendone pubblico verbale.-----

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 10 dello statuto e di legge il Comparsente che constata e fa constare quanto segue:-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, a norme di legge e dell'articolo 9 dello statuto sociale mediante messaggio di posta elettronica inviato nei termini di legge;-----
- che è presente il socio unico "COMUNE DI NONANTOLA" con sede in Nonantola (MO), Via Marconi n. 11, codice fiscale 00237070362, titolare di una quota di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signora Nannetti Federica nata a Bologna il 4 ottobre 1971, codice fiscale NNN FRC 71R44 A944L, domiciliata per la carica presso il Comune di Nonantola, a quanto infra autorizzata dal Consiglio Comunale con delibera n. 15 del 31 gennaio 2017 agli atti della Società;-----
- che è pertanto rappresentato l'intero capitale sociale;-----
- che è presente l'Amministratore Unico della Società nella persona del Comparsente;-----



- che è presente il Sindaco Signor Pellacani Rubens nato a Modena il 14 ottobre 1950, codice fiscale PLL RNS 50R14 F257G.---
Il Presidente dell'assemblea, dopo aver accertato la regolare costituzione della presente assemblea, dichiara che la presente assemblea è validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull' argomento posto all'ordine del giorno.-----
Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente illustra agli intervenuti l'opportunità di modificare lo statuto sociale al fine di adeguarlo a quanto previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo del 19 agosto 2016 n. 175.-----
In particolar modo, in via preliminare, come risulta dalla delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31 gennaio 2017, sottolinea di aver illustrato le modifiche statutarie di cui meglio infra al Consiglio Comunale del Comune di Nonantola.-----
Passando ad analizzare le motivazioni sottese alle modifiche statutarie illustra agli intervenuti l'opportunità di inserire il rinvio normativo al D.Lgs 175/2016 all'interno dell'**articolo 1** dello statuto sociale.-----
Propone di modificare il disposto dell'**articolo 3** dello statuto sociale relativo all'oggetto onde ottemperare a quanto statuito dal combinato disposto degli art.4 e 16, terzo comma del D.Lgs 175/2016.-----
In relazione ai finanziamenti di cui all'**articolo 6** dello statuto sociale propone di modificarne il disposto precisando che tali finanziamenti possono essere eseguiti entro i limiti di legge.-----
In relazione ai trasferimenti delle partecipazioni sociali propone di incidere sull'**articolo 7** dello statuto sociale specificando che i vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni sociali devono tutelare gli interessi del Comune di Nonantola.-----
Il Presidente si sofferma ad analizzare le modifiche dell'**articolo 8** dello statuto sociale in merito alle decisioni del socio unico onde ottemperare al disposto della normativa prevista dal Testo Unico in materia di società pubbliche; continuando nella trattazione propone di modificare l'**articolo 9** dello statuto sociale inserendo la possibilità di convocare l'assemblea anche mediante posta elettronica non certificata nonchè di inviare la convocazione anche all'organo di controllo.-----
Con riferimento all'**articolo 10** dello statuto sociale, il presidente, onde ottemperare all'articolo 9, quarto comma del D. Lgs. 175/2016 propone di attribuire il diritto di intervento in assemblea del socio unico unicamente al Sindaco - pro tempore del Comune o ad un suo delegato, diverso dai membri degli organi sociali, mediante una delega scritta che deve rimanere acquisita agli atti della Società.-----
Il Presidente illustra la necessità di incidere sulla normativa relativa all'organo amministrativo modificando l'**articolo**



11 ed eliminando l'articolo 12 dello statuto sociale prevedendo che l'Amministrazione della Società venga affidata unicamente ad un Amministratore unico onde ottemperare al disposto dell'art. 11, secondo comma del D.Lgs. 175/2016 che prevede la necessità di un preventivo Decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con il ministro Delegato per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione qualora la Società opti per la nomina di un Consiglio di Amministrazione.-----

Il Presidente, nel rispetto dell'articolo 3, secondo comma del Decreto Legislativo, propone di modificare l'articolo 13 dello statuto sociale inserendo l'obbligatorietà della nomina dell'Organo di Controllo monocratico.-----

Propone inoltre di incidere sul disposto dell'articolo 14 dello statuto sociale inserendo l'obbligo in capo all'Amministratore Unico, contestualmente alla predisposizione del bilancio d'esercizio di redigere la relazione sul governo societario richiesta dal D.Lgs. n. 175/2016.-----

In relazione all'articolo 16 dello statuto sociale propone che le comunicazioni al socio vengano effettuate al domicilio risultante dal Registro delle Imprese e non dal libro soci; di inserire il divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società, onde adeguare il disposto del predetto articolo a quanto statuito dall'articolo 11, nono comma lett. d) del predetto Decreto Legislativo. Infine prospetta di inserire in capo alla società l'obbligo di "acquistare i lavori, i beni ed i servizi" secondo il predetto Decreto Legislativo e le altre norme vigenti.-----

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità per voto palese, dopo breve discussione,-----

-----**DELIBERA**-----

1) di adeguare lo statuto sociale alla normativa di cui al Decreto Legislativo 175/2016 eliminando l'attuale articolo 12, modificando gli articoli 1,3,6,7,8,9,10,11,13,14,15 e 16 e rinumerare gli articoli dello statuto sociale a fronte della soppressione dell'articolo 12 e più precisamente:-----

"Art. 1) DENOMINAZIONE-----

1. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. ed in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, denominata: "NONAGINTA srl".-----

2. Il Comune di NONANTOLA è il socio unico della società ed esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.-----

Art. 3) OGGETTO SOCIALE-----

1. La Società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Nonantola, unico socio. In particolare, la società ha per oggetto l'attività di:-----



A) Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Nonantola e di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. -----

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà:-----

- progettare e costruire opere pubbliche;-----

- progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana;

- produrre beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Nonantola per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;-----

- compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili propri e del Comune di Nonantola;-----

- ideare, sviluppare e gestire eventi fieristici e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, nonché corsi di formazione nell'ambito dell'attività sociale, culturale e didattica promossa dal Comune.-----

B) Gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione e all'ampliamento dei beni stessi.-----

2. La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente controllante. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere, pertanto, effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati da Comune di Nonantola. Il conseguimento di ulteriori ricavi, connessi ad altre attività, è consentito a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.-----

3. Nei limiti di cui al comma precedente, la società potrà espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini, inoltre, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, che sarà ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

Art. 6) FINANZIAMENTI-----

1. Il socio potrà eseguire, entro i limiti di legge, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile.-----

3. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile, e la decisione in mate-



ria compete al Socio unico.-----

Art. 7) PARTECIPAZIONI-----

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.-----

2. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della Società e del Comune di Nonantola.-----

Art. 8) DECISIONI DEL SOCIO UNICO-----

1. Il socio, tramite deliberazioni assunte dai propri organi in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 e dal D. Lgs. n. 175/2016, decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.-----

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio:-----

a. l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;-----

b. la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;-----

c. la nomina dell'organo di controllo;-----

d. le modificazioni dello statuto;-----

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;-----

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;-----

g. l'approvazione del budget annuale di previsione, del piano triennale degli investimenti, del piano industriale e dei suoi aggiornamenti;-----

h. l'approvazione dell'organigramma aziendale, del piano occupazionale, del regolamento concernente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, l'assunzione dei quadri e dei dirigenti e l'eventuale nomina di un direttore generale;-----

i. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi);-----

j. l'acquisto e la vendita di aziende e rami d'azienda;-----

k. l'assunzione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie a terzi.-----

3. Il socio può fornire garanzie alla società per meglio consentire alla stessa il raggiungimento dell'oggetto sociale.---

Art. 9) ASSEMBLEA-----

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.----

2. L'assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in provincia di Modena, dall'organo amministrativo



con avviso spedito al socio, a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o telefax o messaggio di posta elettronica, anche non certificata.-----

3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui in l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.-----

5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, gli amministratori e l'organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui gli Amministratori o l'organo di controllo, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

Art. 10) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.-----


2. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci, e, quando ne ritenga il caso, uno o più scrutatori.-----

3. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

4. Il socio è rappresentato dal Sindaco pro tempore del Comune, il quale può delegare altri mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.-----

5. La delega non può essere conferita all'amministratore, all'organo di controllo, a dipendenti della società, né alle società da esse controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----



7. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio.-----

8. I verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, dovranno essere trascritti, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----

Art. 11) AMMINISTRAZIONE-----

1. La società è amministrata da un Amministratore unico cui si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.-----

2. L'amministratore unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.-----

3. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore unico i dipendenti del Comune di Nonantola e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.-----

4. L'organo amministrativo dura in carica per il tempo fissato all'atto della nomina, salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni ed è rieleggibile. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento. All'amministratore revocato senza "giusta causa" compete un indennizzo massimo pari al 50% (cinquanta per cento) del compenso annuo stabilito dall'assemblea; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.-----

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Agli organi di amministrazione e di controllo si applica il decreto legge 16/05/1994 n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che disciplina la proroga degli organi amministrativi.-----

6. All'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente al socio.-----

7. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

8. L'organo amministrativo può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.-----

9. All'amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente in materia di trattamento econo-



mico omnicomprensivo da corrispondere agli amministratori di società a controllo pubblico, tenuto conto degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi previsti, che verrà determinata dal socio, in occasione della nomina o con apposita decisione. In ogni caso è fatto divieto di corrispondere all'amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.-----

Art. 12) ORGANO DI CONTROLLO-----

1. L'assemblea dei soci è obbligata a nominare, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, a prescindere dai requisiti dimensionali della società, un organo di controllo monocratico a cui si applicano le disposizioni sul collegio sindacale vigenti in tema di società per azioni e a tale organo è affidato l'incarico di esercitare l'attività di revisione legale, di cui al D.Lgs. n. 39/2010.-----

2. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2010. Inoltre, l'organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti anche agli amministratori di cui al precedente articolo 11.-----

Art. 13) BILANCIO SOCIALE E UTILI-----

1. L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.-----

2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio ed alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Contestualmente alla predisposizione del bilancio d'esercizio, l'Amministratore unico redige la relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.-----

3. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge.-----

4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.-----

5. La decisione del socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili.-----

6. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.-----

7. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici. -----

Art. 15) NORME FINALI-----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domici-



lio del destinatario, quale risulta dal Registro delle Imprese ovvero tramite pec o, in mancanza, alla residenza anagrafica o alla sede legale. -----

2. Le comunicazioni effettuabili con telegramma, posta elettronica o fax vanno inviate al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando, a tali fine i libri delle decisioni degli organi sociali.-----

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

4. La società è obbligata all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.-----

5. Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata e di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.";-----

2) di dare ogni più ampio mandato al Presidente di compiere ogni atto inerente e conseguente al presente atto;-----

3) di approvare il nuovo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane al Comparsente.-----

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea si chiude alle ore 10,55.-----

Ed io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto, su tre fogli per facciate otto e fin qui della presente e ne ho dato lettura al Comparsente che lo approva e lo sottoscrive unitamente a me Notaio alle ore 11,00.-----

F.to Carlo Bellini-----

F.to ALLEGRA LANDINI - Notaio-----

IMPRONTA DEL SIGILLO-----

Allegato "A" al Rep. n. 931/610 -----

-----STATUTO-----

Art. 1) DENOMINAZIONE-----

1. E' costituita una Società a Responsabilità Limitata ad integrale partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. ed in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, denominata: "NONAGINTA SRL"-----

2. Il Comune di NONANTOLA è il socio unico della società ed esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.-----

Art. 2) SEDE-----

1. La società ha sede in NONANTOLA (MO) e non può essere trasferita fuori dal territorio del Comune di Nonantola.-----

Art. 3) OGGETTO SOCIALE-----

1. La Società ha per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle



PRIMA VIDIMAZIONE

Rep. 8020

Il presente libro Verbali Assemblee

della Società NONAGINTA SRL


con sede in NONANTOLA

costa di numero 200 - DUE CENTO

fogli numerati, bollati e non ancora perduti in uso,
 e viene vidimato a norma di Legge dal sottoscritto
 Dottor Chiara Malaguti Notaio in Modena del
 Distretto Notarile di Modena.
 Modena, li 3 marzo 2014



Chiara Malaguti Malaguti



finalità istituzionali del Comune di Nonantola, unico socio. In particolare, la società ha per oggetto l'attività di:-----

A) Produzione di beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Nonantola e di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. -----

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la società potrà:-----

- progettare e costruire opere pubbliche;-----

- progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana;

- produrre beni e servizi strumentali all'attività del Comune di Nonantola per lo svolgimento delle funzioni di sua competenza;-----

- compiere opere di valorizzazione e trasformazione di beni immobili propri e del Comune di Nonantola;-----

- ideare, sviluppare e gestire eventi fieristici e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, nonché corsi di formazione nell'ambito dell'attività sociale, culturale e didattica promossa dal Comune.-----

B) Gestione del proprio patrimonio e di quello del Comune di Nonantola, a qualunque titolo affidato, intendendosi per gestione tutte le attività connesse all'amministrazione, alla manutenzione, allo sfruttamento, alla ristrutturazione e all'ampliamento dei beni stessi.-----


2. La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente controllante. Oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere, pertanto, effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati da Comune di Nonantola. Il conseguimento di ulteriori ricavi, connessi ad altre attività, è consentito a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza.-----

3. Nei limiti di cui al comma precedente, la società potrà espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini, inoltre, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare, finanziaria, che sarà ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale.-----

4. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale l'esercizio, nei confronti del pubblico, delle attività di cui all'art. 1 della legge n.1/1991 ed all'art. 4 comma 2 legge n.197/1991 e successive modifiche ed integrazioni; la sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 legge n.216/74 e successive modificazioni; tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della società.-----

Art. 4) DURATA-----

1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) di-



cembre 2130 (duemilacentotrenta).-----

Art. 5) CAPITALE SOCIALE-----

1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi), ripartito in quote ai sensi dell'articolo 2468 del c.c.-----

2. Il Capitale Sociale dovrà essere integralmente posseduto dal Comune di Nonantola.-----

3. In caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dal socio fondatore nei due anni dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, non occorre l'autorizzazione dell'unico socio, ai sensi dell'art. 2465, comma 2 c.c.-----

Art. 6) FINANZIAMENTI-----

1. Il socio potrà eseguire, entro i limiti di legge, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.-----

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci troverà applicazione l'art. 2467 del codice civile.-----

3. La società può emettere titoli di debito, ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile, e la decisione in materia compete al Socio unico.-----

Art. 7) PARTECIPAZIONI-----

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.-----

2. I vincoli posti al trasferimento delle partecipazioni intendono tutelare gli interessi della Società e del Comune di Nonantola.-----

Art. 8) DECISIONI DEL SOCIO UNICO-----

1. Il socio, tramite deliberazioni assunte dai propri organi in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 e dal D. Lgs. n. 175/2016, decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.-----

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza del socio:-----

a. l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;-----

b. la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;-----

c. la nomina dell'organo di controllo;-----

d. le modificazioni dello statuto;-----

e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del socio unico;-----

f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liqui-



dazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, C.C.;-----

g. l'approvazione del budget annuale di previsione, del piano triennale degli investimenti, del piano industriale e dei suoi aggiornamenti;-----

h. l'approvazione dell'organigramma aziendale, del piano occupazionale, del regolamento concernente i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, l'assunzione dei quadri e dei dirigenti e l'eventuale nomina di un direttore generale;-----

i. l'acquisto, la vendita, la permuta, la concessione e la sub concessione di diritti reali di godimento su beni immobili di importo superiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi); -----

j. l'acquisto e la vendita di aziende e rami d'azienda;-----

k. l'assunzione di finanziamenti ed il rilascio di garanzie a terzi. -----

3. Il socio può fornire garanzie alla società per meglio consentire alla stessa il raggiungimento dell'oggetto sociale.---

Art. 9) ASSEMBLEA-----

1. Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.----

2. L'assemblea viene convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in provincia di Modena, dall'organo amministrativo con avviso spedito al socio, a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o telefax o messaggio di posta elettronica, anche non certificata.-----


3. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.-----

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista altra data per la seconda convocazione, nel caso in cui in l'assemblea in prima convocazione non risultasse legalmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.-----

5. In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, in forma totalitaria, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, gli amministratori e l'organo di controllo, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti oggetto di decisione; nel caso in cui gli Amministratori o l'organo di controllo, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.-----

Art. 10) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA-----

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in caso



di sua assenza o impedimento, l'assemblea elegge, con il voto della maggioranza dei presenti, il proprio Presidente.-----

2. Il Presidente propone all'Assemblea la nomina un Segretario che lo assiste, scelto anche tra non soci, e, quando ne ritenga il caso, uno o più scrutatori.-----

3. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

4. Il socio è rappresentato dal Sindaco pro tempore del Comune, il quale può delegare altri mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società.-----

5. La delega non può essere conferita all'amministratore, all'organo di controllo, a dipendenti della società, né alle società da esse controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.-----

6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni; devono inoltre essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.-----

7. Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dello statuto deve essere redatto da Notaio.-----

8. I verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, dovranno essere trascritti, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.-----


Art. 11) AMMINISTRAZIONE-----

1. La società è amministrata da un Amministratore unico cui si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.-----

2. L'amministratore unico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.-----

3. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore unico i dipendenti del Comune di Nonantola e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.-----

4. L'organo amministrativo dura in carica per il tempo fissato all'atto della nomina, salva la facoltà di revoca e le eventuali dimissioni ed è rieleggibile. Gli amministratori sono



revocabili dall' assemblea in qualunque momento. All' amministratore revocato senza "giusta causa" compete un indennizzo massimo pari al 50% (cinquanta per cento) del compenso annuo stabilito dall'assemblea; l'accettazione della carica equivale ad accettazione della presente clausola.-----

5. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Agli organi di amministrazione e di controllo si applica il decreto legge 16/05/1994 n. 293 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che disciplina la proroga degli organi amministrativi.-----

6. All'organo amministrativo spetta la gestione della società, con facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, con l'esclusione degli atti e delle operazioni che la legge e lo statuto riservano espressamente al socio.-----

7. L'amministratore unico ha la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.-----

8. L'organo amministrativo può conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti, nominare e revocare Procuratori.-----

9. All'amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, potrà essere assegnata un'indennità annua complessiva, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori di società a controllo pubblico, tenuto conto degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi previsti, che verrà determinata dal socio, in occasione della nomina o con apposita decisione. In ogni caso è fatto divieto di corrispondere all'amministratore unico gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e trattamenti di fine mandato.-----


Art. 12) ORGANO DI CONTROLLO-----

1. L'assemblea dei soci è obbligata a nominare, ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, a prescindere dai requisiti dimensionali della società, un organo di controllo monocratico a cui si applicano le disposizioni sul collegio sindacale vigenti in tema di società per azioni e a tale organo è affidato l'incarico di esercitare l'attività di revisione legale, di cui al D.Lgs. n. 39/2010.-----

2. Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2010. Inoltre, l'organo di controllo deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti anche agli amministratori di cui al precedente articolo 11.-----

Art. 13) BILANCIO SOCIALE E UTILI-----

1. L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.-----



2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio ed alle conseguenti formalità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Contestualmente alla predisposizione del bilancio d'esercizio, l'Amministratore unico redige la relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.-----

3. Il bilancio deve essere approvato dal socio nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme di legge.-----

4. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.-----

5. La decisione del socio che approva il bilancio decide anche in merito alla distribuzione degli utili.-----

6. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.-----

7. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici.-----

Art. 14) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

1. Lo scioglimento volontario ed anticipato della società è deliberato dall'assemblea.-----

2. In caso di scioglimento volontario o per una delle cause previste dalla legge, l'Assemblea determina:-----

a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;-----

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;-----

c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-----

d. i poteri dei liquidatori.-----

3. L'assemblea può sempre modificare le deliberazioni assunte.

4. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2489 del codice civile.-----

5. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea.-----

6. Per gli effetti della revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 2487 ter del codice civile.-----

7. Le disposizioni sulle decisioni del socio sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.-----

8. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.-----

Art. 15) NORME FINALI-----

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domici-



lio del destinatario, quale risulta dal Registro delle Imprese ovvero tramite pec o, in mancanza, alla residenza anagrafica o alla sede legale. -----

2. Le comunicazioni effettuabili con telegramma, posta elettronica o fax vanno inviate al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando, a tali fine i libri delle decisioni degli organi sociali.-

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.-----

4. La società è obbligata all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.-----

5. Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Società a Responsabilità Limitata e di società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.-----

Modena, li 27 aprile 2017.-----

F.to Carlo Bellini-----

F.to ALLEGRA LANDINI - Notaio-----

IMPRONTA DEL SIGILLO-----